

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/08767
presentata da **DI SALVO TITTI** il **23/05/2016** nella seduta numero **629**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	23/05/2016
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	23/05/2016
GRIBAUDO CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO	23/05/2016

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **23/05/2016**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08767

presentato da

DI SALVO Titti

testo di

Lunedì 23 maggio 2016, seduta n. 629

DI SALVO, GNECCHI, DAMIANO e GRIBAUDO. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**
— Per sapere – premesso che:

ENAV s.p.a., ex AAVTAG, società per azioni, al momento a totale capitale pubblico, svolge attività di controllo e assistenza al volo per il tramite del proprio personale operativo (controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo, meteorologi) impiegato presso gli impianti (cosiddette torri di controllo) di 42 aeroporti dislocati sul territorio nazionale e presso i 4 centri di controllo di area ubicati a Roma/Ciampino, Milano/Linate, Padova/Abano-Terme e Brindisi/Casale, dedicati al controllo dello spazio aereo nazionale. ENAV s.p.a., inoltre, svolge attività di servizio in volo per il controllo della regolarità del funzionamento dei radar e degli apparati tecnici per la navigazione aerea, tramite i propri piloti ed operatori radiomisure;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 7 aprile 1983, approvazione del regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAVTAG), disciplina ancora in vigore, ha previsto, all'articolo 96, che i dipendenti dell'azienda, oggi ENAV s.p.a., siano collocati a riposo, d'ufficio, al raggiungimento dei seguenti limiti di età:

- a) 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo;
- b) 65 anni per i rimanenti profili professionali;

lo speciale rilievo sociale alla categoria viene successivamente confermato con la legge 7 agosto 1990, n. 248; tale legge prevede che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure sono aumentati di un terzo della loro durata, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, mentre per i profili di esperto di assistenza al volo e di meteorologo, gli stessi sono aumentati di un quinto;

successivamente il decreto legislativo n. 149 del 1997 ha previsto che, per coloro i quali al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal citato articolo 5 della legge n. 248 del 1990, tenendo presente che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 59, comma 1, lettera a) della legge n. 449 del 1997, con effetto dal 1^o gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente aumentabili;

lo stesso decreto legislativo n. 149 del 1997 ha altresì previsto che per il personale operativo in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 è fatta salva l'anzianità

contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248 del 1990. Nei confronti dei medesimi soggetti per le anzianità contributive successive al 1^o gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale dell'età anagrafica, per un massimo di cinque anni, pari ad un anno ogni cinque interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei ruoli professionali di cui alla sopracitata lettera a) ovvero un anno ogni sette per i profili di cui alla lettera b); tale incremento è utile ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e ai fini dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995. Il successivo articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 1997 ha previsto che, a fronte del beneficio sopra indicato è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico, rispettivamente, dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990;

tale disciplina specialistica viene ribadita e confermata dell'ultima riforma previdenziale, legge n. 201 del 2011 (cosiddetta Fornero), in cui all'articolo 24, comma 18, conferma trattamenti diversi per tipologie professionali, rimandando ad un apposito regolamento di armonizzazione. Detto regolamento, decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 ottobre 2013, all'articolo 10, comma 3, conferma chiaramente quanto sopra esposto;

anche gli enti previdenziali di riferimento confermano quanto esposto, l'INPDAP (attualmente INPS gestione pubblica) ente previdenziale di riferimento per il personale di ENAV assunto entro il 31 dicembre 1995, con le Circolari n. 52 del 12 agosto 2004 e n. 18 dell'8 ottobre 2010, e l'INPS con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, hanno fatto espresso riferimento al personale in questione confermando la decorrenza a 60 anni del trattamento pensionistico nei confronti di tali lavoratori iscritti però alle casse gestite dall'ex INPDAP;

la circolare del 3 luglio 2014, n. 86, riferita all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP, ha introdotto un elemento di turbativa in una normativa speciale che pareva fino ad ora chiara ed univoca; tale circolare introdotta a valle del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, infatti, al paragrafo 7 prevede che per i soli lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248 del 1990, ma che abbiano mantenuto l'iscrizione alla gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), per i quali viene meno il titolo abilitante, continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età;

l'ente previdenziale ha di fatto previsto una prevalenza della iscrizione alla gestione speciale piuttosto che la prevalenza della specialità della attività lavorativa, introducendo un criterio a giudizio degli interroganti paradossale per il quale ai lavoratori delle categorie operative dell'ENAV iscritte alla gestione pubblica viene meno il titolo abilitante al compimento del sessantesimo anno e pertanto collocati in quiescenza, mentre ai lavoratori iscritti presso la gestione privata, che svolgono la stessa attività, ciò non sia previsto, rimandando al compimento dell'età prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti;

a causa di quanto riferito, al momento attuale, esistono dipendenti di ENAV che hanno raggiunto i requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma che non possono essere collocati a

riposo e la società si sta impegnando economicamente attraverso accordi individuali per evitare che gli stessi dipendenti debbano attendere ulteriori sette anni per ottenere l'assegno pensionistico —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non intenda adottare iniziative che rendano omogenea la normativa vigente applicando gli stessi requisiti di accesso al sistema pensionistico dei dipendenti di ENAV s.p.a. iscritti alla gestione pubblica meglio specificata nella Circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004 a quelli iscritti alla gestione privata di INPS.
(5-08767)